



6  
11  
*Ministero del Tesoro*  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

432  
21.  
*Roma*, 7 NOV. 1997 19

*Servizio Coordinamento Bilanci*  
*Servizio Analisi dei Costi e dei*  
*Rendimenti - Riforme Bilanci*

- A tutte le Amministrazioni dello Stato
- Alle Ragionerie Centrali presso le Amministrazioni centrali dello Stato e agli Uffici centrali di Ragioneria
- Alla Corte dei Conti

*Prot. N.º 210931 Allegato*

OGGETTO : Legge 3 aprile 1997, n. 94. Nuove modalità di gestione del bilancio dello Stato.

1. La riforma varata dal Parlamento con la legge 3 aprile 1997, n. 94, ha dato luogo a un radicale cambiamento della struttura del bilancio dello Stato. Il nuovo assetto normativo ha trovato un rilevante punto di riferimento nel decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della richiamata legge n. 94.

In considerazione della portata fortemente innovativa della nuova struttura ordinamentale, appare opportuno evidenziarne i più importanti aspetti, al fine di consentire, soprattutto nella prima fase della sua attuazione, una migliore comprensione del nuovo assetto contabile, assicurando nel contempo un comportamento uniforme delle Amministrazioni nella gestione del bilancio.

Va sottolineato che le innovazioni introdotte sono volte, oltre che alla maggiore trasparenza e chiarezza dei documenti contabili, anche all'incremento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione della

Si prega di restituire ogni documento consegnato e di indicare nella risposta il n. di protocollo e la Divisione a cui si risponde.

pubblica Amministrazione, mirando a ridurre i costi e a razionalizzarne le funzioni.

L'aspetto più significativo della normativa di riforma si rinviene nella separazione tra bilancio per la decisione parlamentare e bilancio per la gestione; il primo basato sulle unità previsionali di base "stabilite in modo che a ciascuna unità "corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione" (art. 2, comma 2, legge 468/78 modificata); il secondo sui capitoli, che permangono quali unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione (articolo 6, comma 2, lettera c) legge 468 modificata).

2. Le unità previsionali di base, approvate per legge, sono ripartite in capitoli con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le Amministrazioni interessate (articolo 1, comma 4 quinquies della legge). In relazione alla rilevanza del predetto decreto, appare opportuno precisare quanto segue.

Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 279 del 1997 prevede che "contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le

Amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione".

La prevista contestualità con la legge di bilancio, necessaria per l'avvio della gestione con l'inizio dell'esercizio, comporta che la definizione dell'atto e l'intesa con le Amministrazioni si realizzino con l'anticipo sufficiente per l'adozione dell'atto medesimo. Peraltro, il contenuto del decreto in questione appare "necessitato", tenuto conto del fatto che il Parlamento approva le unità previsionali sulla base del relativo contenuto (dettaglio per capitoli), quale emerge dagli allegati tecnici che accompagnano, per ciascuno stato di previsione, il disegno di legge di bilancio e le note di variazioni che vengono presentate nel corso dell'iter di approvazione del bilancio medesimo.

Ciò posto, la prevista intesa con le Amministrazioni può ritenersi acquisita nel momento stesso in cui il progetto di bilancio e le note di variazioni vengono adottati dal Consiglio dei Ministri.

In relazione al contesto normativo innanzi richiamato, il decreto di cui trattasi verrà opportunamente comunicato alla Corte dei conti ed alle Amministrazioni interessate e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

L'atto in questione, oltre alla prescritta ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli, in termini di competenza e di cassa, recherà anche indicazioni in ordine alla natura obbligatoria delle autorizzazioni di spesa che sottendono ai capitoli stessi, in sintonia con l'analoga indicazione riportata tramite asterisco (\*) negli allegati tecnici in precedenza richiamati.

Con l'emanazione del decreto di cui sopra, i Ministri avranno la possibilità di attuare la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 279, con l'assegnazione delle risorse ai dirigenti generali; detta assegnazione, previa definizione degli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire, raggiunge lo scopo della individuazione del titolare del centro di responsabilità amministrativa, responsabile della gestione e dei risultati.

3. Altra rilevante innovazione della legge di riforma si rinviene nella disposizione recata dall'articolo 1, comma 4 – quinquies, ripresa dall'articolo 3, comma 5, del già citato decreto legislativo n. 279, a proposito delle variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale.

Tali variazioni compensative possono essere disposte, in termini di competenza e di cassa, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro interessato, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti ed al Tesoro.

I decreti in parola possono avere per oggetto solo capitoli concernenti spese giuridicamente non obbligatorie: in proposito, verranno messe a disposizione delle Amministrazioni, per il tramite delle competenti Ragionerie centrali, le informazioni aggiuntive - oltre a quelle che potranno ricavarsi direttamente dal decreto richiamato nel precedente punto 2 - per l'individuazione dei capitoli per i quali è preclusa la possibilità di variazione compensativa (cfr. anche disposizione di cui all'articolo 1 comma 4 quinquies della legge).

**3.1.** Per quanto riguarda la procedura da seguire, anche al fine di assicurare un comportamento uniforme di tutte le Amministrazioni e per il puntuale rispetto della normativa innanzi richiamata, appare indispensabile conformarsi a quanto segue:

- I dirigenti generali responsabili, dopo aver effettuato una preliminare verifica della fattibilità tecnica delle variazioni compensative da porre in essere, sottoporranno alla firma del Ministro il

decreto di variazioni e lo comunicheranno - una volta firmato - alla competente Ragioneria Centrale, la quale provvederà all'inserimento dei dati nel sistema informativo e attiverà le relative partite per le successive operazioni gestionali;

- la prescritta comunicazione al Tesoro si realizza con l'invio del decreto alla Ragioneria Centrale. Sarà cura delle Amministrazioni comunicare copia del decreto stesso alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei Conti.

I decreti ministeriali di variazioni al bilancio che non risultassero in linea con quanto previsto nella presente circolare verranno restituiti dalla Ragioneria Centrale con opportune motivazioni.

3.2. Circa la natura dei capitoli collocati sotto la medesima unità previsionale, interessati dalle eventuali compensazioni, giova precisare che non potranno essere oggetto di variazione quelli il cui stanziamento è fissato dalla legge in via diretta (fattori legislativi) o indiretta (oneri inderogabili), così come i capitoli con la caratteristica di "spese obbligatorie", in quanto ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro (Articolo 7 - comma 3 della legge 468/78).

Le variazioni compensative medesime potranno, quindi, operarsi solo tra capitoli di spese discrezionali, per competenza e/o per cassa, anche in maniera differenziata.

Peraltro, è da notare che taluni capitoli non compresi nell'elenco di cui sopra potrebbero, in alcuni casi, riportare la caratteristica (asterisco) di spesa giuridicamente obbligatoria, così come indicato sia nell'allegato tecnico che nel decreto di cui al punto 2, tenuto conto della parte preponderante del relativo stanziamento.

Ove dovesse ricorrere questa circostanza, che dovrà essere riscontrata dal Ministro interessato, si potrà dare luogo eccezionalmente alla utilizzazione totale o parziale della emergente disponibilità per variazioni in diminuzione, che dovranno essere adeguatamente motivate dal Ministro stesso nelle premesse del proprio decreto.

Nei termini della procedura richiamata al punto 3.1, la Ragioneria centrale competente avrà modo di supportare l'Amministrazione per lo scopo.

4. Un altro aspetto significativo che influenza la gestione del bilancio ristrutturato è quello relativo alla gestione unificata delle spese strumentali prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 279/97.

La finalità della norma è quella di realizzare un contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di struttura, per cui la gestione di talune spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità amministrativa può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

L'individuazione delle spese e degli uffici o strutture di gestione unificata deve essere effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La possibilità della esecuzione unificata delle spese di cui trattasi può essere prevista anche in via continuativa, ferma restando la necessità dell'imputazione delle spese stesse all'unità previsionale di rispettiva competenza.

Tenuto conto della rilevanza della richiamata normativa e dell'impatto che avrà sulla gestione sin dall'inizio dell'esercizio, i Ministri interessati dovranno attivarsi con l'anticipo sufficiente per consentire l'ordinato e puntuale svolgersi delle operazioni gestionali.

A tali fini appare indispensabile e propedeutico all'adozione del richiamato decreto che tra i titolari dei centri di responsabilità amministrativa e gli uffici di gestione unificata (centri di esecuzione delle spese) intervengano i contatti e le intese necessarie per realizzare,

in sinergia e per quanto di rispettiva competenza, il trattamento amministrativo-contabile delle individuate spese di carattere strumentale.

5. L'articolo 1 - comma 5 - del più volte citato decreto legislativo 279/97 prevede che, in applicazione dell'articolo 17 - comma 4 - della legge 468/78, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente, individui le unità previsionali di base per l'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

Trattasi, in definitiva, dei decreti ministeriali che pongono in essere le variazioni di bilancio per l'applicazione di atti normativi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, per i quali occorre indicare, oltre al capitolo (anche di nuova istituzione) con la dotazione di competenza e di cassa, il centro di responsabilità e l'unità previsionale di base sotto cui collocare la spesa (o l'entrata) autorizzata dalla legge.

Va sottolineato, in proposito, che dal sistema normativo introdotto con la riforma, emerge che l'istituzione di capitoli e di centri di

responsabilità o unità previsionali rientra nella competenza specifica del  
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

\* \* \*

Tenuto conto dell'estrema rilevanza dei richiamati adempimenti  
sulla gestione del bilancio e dell'attività particolarmente impegnativa cui  
sono chiamate le Amministrazioni per effetto della riforma, si reputa  
essenziale assicurare che le medesime potranno contare sulla consueta  
massima collaborazione delle Ragionerie centrali, con il coordinamento  
della Ragioneria generale dello Stato, anche per quanto riguarda  
l'eventuale standardizzazione di taluni atti amministrativi da porre in  
essere.



IL MINISTRO

